



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Basell Poliolefine Italia S.r.l.
Stabilimento di Ferrara
basellpoliolefineitalia@legalmail.it

E, p.c., Alla Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO RELATIVO ALLA DOMANDA DI MODIFICA DELL'AIA RILASCIATA ALLA SOC. BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L. DI FERRARA – PROCEDIMENTO ID 121/9642.

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA-IPPIC con nota del 30/01/2019, prot. n. 147/CIPPC.

L'atto fa riferimento al procedimento di modifica dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto DVA-DEC-2010-00000659 del 04/10/2010 relativamente alla *realizzazione di due nuove emissioni convogliate nell'atmosfera a seguito del progetto di installazione di due sistemi di cappe aspiranti nelle aree di estrusione degli impianti MPX e FXXIV.*

Trattandosi di modifica non sostanziale, in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies* comma 1 del D.lgs. n.152/2006, non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione Istruttoria nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All: prot. CIPPC n. 147/2019

ID Utente: 374
ID Documento: DVA-D3-AG-374_2019-0052
Data stesura: 31/01/2019

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 01/02/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225050 - e-mail: dva-3@minambiente.it
e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it



COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. Dott. Antonio Ziantoni
aia@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo relativo alla domanda di modifica dell'AIA rilasciata alla Soc. BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l. – Stabilimento di Ferrara - Procedimento ID 121/9642.

Si trasmette allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, il Parere Istruttorio Conclusivo relativo al procedimento in oggetto.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All. PIC

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57225077

e-mail: commissione AIA@minambiente.it e-mail PEC: cippc@pec.minambiente.it

ID Utente: 426

ID Documento: CIPPC-426_2019-0022

Data stesura: 30/01/2019



Autorizzazione Integrata Ambientale
PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.
STABILIMENTO DI FERRARA

RICHIESTA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE:

“Realizzazione di due nuove emissioni convogliate nell’atmosfera a seguito del progetto di installazione di due sistemi di cappe aspiranti nelle aree di estrusione degli impianti MPX e FXXIV”.

*(D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.,
Art. 29-nonies)*

Decreto AIA: DVA-DEC-2010-0000659 del 04/10/2010 (GU 16.10.2010 N. 243)

Avvio Procedimento: DVA.RU.U.0020817.17-09-2018 (CIPPC.RU.I.0001030.17-09-2018)

Istanza del Gestore: istanza del 30/07/2018 (prot. DVA 0017745 del 30/07/2018)

GRUPPO ISTRUTTORE

Commissione AIA-IPPC <i>Nomina GI (DVA.Registro Ufficiale.I.0017745 del 30/07/2018)</i>	Antonio Mantovani (Referente) Antonio Voza Antonio Fardelli
Regione Emilia Romagna	Matteo Balboni
Provincia Ferrara	Gabriella Dugoni
Comune Ferrara	Alessio Stabellini



INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
2. INTRODUZIONE.....	4
2.1. Atti presupposti.....	4
2.2. Atti normativi.....	5
2.3. Attività istruttorie.....	6
3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE	7
4. DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA DEL GESTORE.....	8
4.1. Premessa	8
4.2. Caratteristiche della modifica	8
4.2.1. <i>Stato attuale</i>	8
4.2.2. <i>Stato futuro</i>	9
4.2.3. <i>Localizzazione dell'intervento</i>	10
4.2.4. <i>Scheda C</i>	10
4.3. Aspetti ambientali	11
4.3.1. <i>Emissioni in atmosfera</i>	11
4.3.2. <i>Scarichi idrici</i>	11
4.3.3. <i>Rumore</i>	11
4.3.4. <i>Suolo</i>	11
4.4. Proposta di monitoraggio del Gestore	11
4.5. Cronoprogramma	11
5. INTEGRAZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE	11
5.1. Richiesta di integrazioni al Gestore	11
5.2. Documentazione integrativa del Gestore	12
5.3. Considerazioni del gruppo Istruttore	13
6. CONCLUSIONI	14
7. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	14
8. TARIFFA ISTRUTTORIA.....	14

RM



1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (DVA)
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 ⁽¹⁾ , dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna (ARPAER).
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06.
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Documento di riferimento delle BAT	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (BRef, da Best available techniques reference document)
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito.
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-<i>bis</i>, comma 1, del D.Lgs. 152/06, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-<i>bis</i>, comma 1 del D.Lgs.152/06 e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-<i>decies</i>, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06.</p> <p>L'art. 29-quater (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale), comma 6, D.Lgs. n. 152/06, stabilisce: "Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per</p>

¹ Il D. Lgs. 152/2006 richiamato in questo PIC si intende aggiornato alla data di redazione di questo parere.



	<i>la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente."</i>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti al procedimento e gli atti inerenti ai controlli sull'impianto sono depositati presso la DVA del MATTM e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06.

2. INTRODUZIONE

Il Gestore, con nota acquisita agli atti istruttori al prot. m_ante.DVA.Registro Ufficiale.I.0017745 del 30/07/2018, ha presentato istanza di modifica dell'AIA per ***“la realizzazione di due nuove emissioni convogliate nell'atmosfera a seguito del progetto di installazione di due sistemi di cappe aspiranti nelle aree di estrusione degli impianti MPX e FXXIV”***.

L'Autorità competente, con nota m_ante.DVA.Registro Ufficiale.U.0020817 del 17/09/2018, ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio di Modifica dell'AIA ID 121/9642.

2.1. Atti presupposti

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata allo stabilimento Basell Poliolefine s.r.l., sito nel comune di Ferrara con Decreto N. Prot. DVA_DEC-2010-0000659 del 04-10-2010 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana –Serie Generale N. 243 del 16-10-2010. Autorizzazione rilasciata a impianto con dotazione di certificazione ISO 14001:2004. Durata prorogata a 12 anni, art. 29-octies, comma 9 (durata subordinata a comma 3, stesso articolo) del D.Lgs. 152/2006;
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
visto	Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative». (GU n.49 del 28-2-2015), Art. 9-bis Proroga della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/335/2017 relativo alla Costituzione, Organizzazione e Funzionamento della Commissione Istruttoria per l'AIA-IPPC;
vista	la nota acquisita agli atti istruttori al prot. DVA.Registro Ufficiale.I.0017745 del 30/07/2018, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Basell



	<p>Poliolfine s.r.l., sito nel Comune di Ferrara (Fe), al Gruppo Istruttore così costituito:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prof. Antonio Mantovani – Referente Gruppo istruttore;- Ing. Antonio Voza;- Dott. Antonio Fardelli. <p>Il Gruppo Istruttore integrato in sede istruttoria da i seguenti esperti individuati dalla Regione Emilia Romagna, dalla Provincia di Ferrara e dal Comune di Ferrara:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ing. Matteo Balboni;- Dott.ssa. Gabriella Dugoni;- Ing. Alessio Stabellini.
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, i collaboratori dell'ISPRA: Dott. Chim. Luca Funari.

2.2. Atti normativi

Visto	il D.Lgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) – come aggiornato alla data di redazione del seguente parere;
visto	l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. n. 152/06 che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	l'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/06 che riporta le norme procedurali generali dell'impianto;
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006, che stabilisce che l'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “ <i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti</i> ”;
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “ <i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione</i> ”;



visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale “fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”;</i>
esaminato	<p>i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 2010/75/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale e precisamente i Best Available Techniques Reference Documents (BRef):</p> <ul style="list-style-type: none">○ Production of Large Volume Organic Chemicals (LVOC) – 2017; BATC: [Decisione di Esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione],○ Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW) - Febbraio 2016; BATC: [Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione],○ Production of Polymers (POL) - Agosto 2007.

2.3. Attività istruttorie

Esaminata	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto DVA_DEC-2010-0000659 del 04-10-2010 allo stabilimento Basell Poliolefine s.r.l., sito nel Comune di Ferrara;
esaminata	l'istanza di modifica non sostanziale, e relativi Allegati, trasmessa dal Gestore e acquisita agli atti istruttori, prot. DVA.RU.I.0017745 del 30/07/2018, per la “realizzazione di due nuove emissioni convogliate nell'atmosfera a seguito del progetto di installazione di due sistemi di cappe aspiranti nelle aree di estrusione degli impianti MPX e FXXIV” ;
esaminata	la comunicazione (DVA.RU.U.0020817 del 17/09/2018) di avvio del procedimento;
considerate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio della presente Relazione Istruttoria e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
vista	la Relazione Istruttoria di ISPRA a supporto della Commissione AIA-IPPC del 12/10/2018 (CIPPC.RU.I.0001157.15-10-2018; DVA.RU.I.0022995.12-10-2018) redatta dal Dott. Chim. Luca Funari;
vista	la richiesta di integrazione della documentazione al Gestore (CIPPC.RU.U.0001226.25-10-2018; DVA.RU.U.0024380.29-10-2018)
vista	la Nota del Gestore del 26.11.2018 di trasmissione di documentazione integrativa (CIPPC.RU.I.0001416.28-11-2018)
vista	la Nota di trasmissione del Parere istruttorio, PIC, dalla segreteria al GI in data 19.12.2018 (CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0000038.10-01-2019), per la condivisione ed eventualmente la presentazione di osservazioni entro il 10.01.2019
vista	la Nota di trasmissione in data 19.12.2018 dalla segreteria ai componenti del MATTM del GI, per la condivisione della congruità della tariffa istruttoria versata.



3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Denominazione impianto	Basell Poliolefine s.r.l. – Stabilimento di Ferrara (FE)
Indirizzo sede operativa	Piazza Donegani, 12 – 44122 Ferrara (FE)
Sede Legale	Via Pontaccio, n. 10 – 20121 Milano (MI)
Gestore dell'impianto	Ing. Corrado Rotini Piazza Donegani, 12 – 44122 Ferrara (FE)
Rappresentante Legale	Ing. Corrado Rotini tel. 0532467705 – 0532468121 corrado.rotini@lyondellbasell.com Piazza Donegani, 12 – 44122 Ferrara (FE)
Referente IPPC	Ing. Massimo Cimarelli tel. 0532467705 - 0532467549 massimo.cimarelli@lyondellbasell.com Piazza Donegani, 12 – 44122 Ferrara (FE)
Tipo impianto	Impianto Chimico
Codice e attività IPPC	Codice IPPC: 4.1 – Impianto chimico per la produzione di prodotti chimici organici di base; Sottocodice IPPC 4.1 i) Gomme sintetiche (attività principale)
Impianto a rischio incidente rilevante	Si (stabilimento soggetto a notifica ed alla presentazione del rapporto di sicurezza)
Certificazioni Ambientali	Certificazione ISO 14001:2015 Certificato No: 253474-2018-AE-GER-DAkKS Certificazione iniziale: 22.06.2006; Validità: 31.07.2018 – 26.06.2021



4. DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA DEL GESTORE

4.1. Premessa

Il Gestore, con la richiesta di modifica in oggetto, chiede l'introduzione di due nuovi punti di emissione convogliata all'atmosfera presso le aree di estrusione degli impianti MPX (fase 1) e FXXIV (fase 2).

4.2. Caratteristiche della modifica

4.2.1. Stato attuale

In fase di estrusione, il polimero proveniente dalla sezione di polimerizzazione, in forma sferica e miscelato con gli additivi necessari per preservarne la stabilità, è fuso per attrito meccanico e somministrazione di calore e pellettizzato in granelli regolari che vengono poi raffreddati ed inviati, tramite trasporto pneumatico, alla filiera di stoccaggio.

Quando l'estrusore è in marcia regolare non sono presenti emissioni, emissioni che invece si verificano durante le operazioni di avviamento e cambio filtro, quando il polimero fuso ad alta temperatura (≥ 200 °C) a contatto con l'ossigeno dell'aria degrada parzialmente generando vapori.

Le operazioni che generano emissioni di vapori nei locali di estrusione sono sintetizzate in figura:

Operazione	Impianto	Descrizione	Durata media	Frequenza media
Cambio filtro	FXXIV	Sostituzione cartucce filtranti sul polimero a macchina ferma	15 minuti	1/mese
	MPX	Sostituzione reti filtranti del polimero una alla volta a macchina a carico ridotto	20 minuti	2/mese
Spurgo filiera	FXXIV	Spurgo polimero fuso dalla filiera	20 minuti	2/mese
	MPX	Spurgo polimero fuso dalla filiera	20 minuti	1/mese

Figura 1: Dettaglio delle operazioni che generano vapori all'interno dei locali di estrusione

Il Gestore ha effettuato dei campionamenti dell'aria ambiente in condizioni gravose di esercizio, nei pressi dell'area interessata dalla presenza del polimero fuso a contatto con l'aria durante le operazioni di cambio-filtro e avviamento macchina, determinando l'emissione di COV, principalmente appartenenti alla famiglia delle aldeidi.

Composto	Concentrazione da analisi
COV CLASSE II (*) Acetaldeide Formaldeide	0,0226 mg/m ³
COV CLASSE III (*) Butirraldeide	0,0204 mg/m ³
COV CLASSE IV (*) Xilene	0,0071 mg/m ³
COV CLASSE V (*) Acetone	0,035 mg/m ³
Totale COV	0,085 mg/m³

(*) punto 4, parte II, all. I parte V, D.lgs. 152/2006

Figura 2: Dati di Analisi aria ambiente



4.2.2. Stato futuro

La modifica prevede di dotare ciascuna unità di estrusione degli impianti FXXIV e MPX di un sistema di aspirazione; in particolare, l'obiettivo della modifica è di ridurre, e possibilmente portare al di sotto della soglia di rilevabilità, i contenuti di formaldeide ed altre aldeidi all'interno degli ambienti di lavoro.

Il progetto prevede, per ciascun estrusore, l'installazione di un sistema composto da un ventilatore (P904 per FXXIV, C842 per MPX) ad alta portata (dato di progetto 12.000 Nm³/h) e da un insieme di canalizzazioni collegate a un ventilatore in grado di allontanare i vapori che si sviluppano nelle attività saltuarie di cambio-filtri e spurgo del fuso attraverso la filiera.

Durante queste attività, l'operatore, tramite comando dedicato, sarà in grado di avviare il ventilatore del sistema di captazione all'inizio delle operazioni e fermarlo al termine delle stesse, evitando o comunque limitando il più possibile l'esposizione.

Pertanto tale progetto di modifica comporta la realizzazione di due nuove emissioni in atmosfera, convogliate, non continuative, una per impianto.

N.	Impianto	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Durata (h/g)	Frequenza (n./anno)	Temp. (°C)	Inquinante	Sezione (m ²)	Altezza (m)	Sistema abbatt.
28	FXXIV (Fase 2)	Aspirazione fumi estrusore	12.000	1	36	amb.	COV tracce	0,13	9	-
29	MPX (Fase 1)	Aspirazione fumi estrusore	12.000	1	36	amb.	COV tracce	0,13	17	-

Figura 3: Caratteristiche dei due nuovi punti di emissione convogliata n. 28 e n. 29

Le emissioni dai due nuovi previsti punti sono stimate sulla base dei campionamenti di aria ambiente di lavoro nelle condizioni precedentemente descritte e sulla base delle portate di progetto:

Composto	Portata [Nm ³ /h]	Durata emissione [min]	Emissione [g/operazione]	Frequenza [operazioni/anno]	Stima Flusso di massa [g/anno]	Stima Flusso di massa [g/h]
COV Classi II+III+IV+V: - Acetaldeide - Formaldeide - Butirraldeide - Xilene - Acetone	12.000	20	0,34	36	12,25	1,02

Figura 4: Emissioni stimate in estrusione per l'impianto FXXIV

Composto	Portata [Nm ³ /h]	Durata emissione [min]	Emissione [g/operazione]	Frequenza [operazioni/anno]	Stima Flusso di massa [g/anno]	Stima Flusso di massa [g/h]
COV Classi II+III+IV+V: - Acetaldeide - Formaldeide - Butirraldeide - Xilene - Acetone	12.000	20	0,34	36	12,25	1,02

Figura 5: Emissioni stimate in estrusione per l'impianto MPX




Dal confronto con la soglia di rilevanza come previsto al punto 4 della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, si evince che le stime di flusso di massa riportate nelle precedenti tabelle sono inferiori al valore previsto di 100 g/h per la Classe II dei Composti Organici Volatili.

Inoltre, le medesime stime di flusso di massa sono comunque inferiori alla soglia di rilevanza per le sostanze cancerogene (10 g/h) proposta dalla Regione Lombardia nel documento "Indirizzi in merito agli adempimenti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D.Lgs. n. 152/06 a seguito del cambio di classificazione della formaldeide alla luce dell'entrata in vigore del Regolamento CE n.1272/2008 ("CLP") e successive modifiche e integrazioni" del 09/11/2016.

4.2.3. Localizzazione dell'intervento

Nella Figura 6 sottostante viene riportata la planimetria dell'area interessata all'intervento che il Gestore ha fornito in allegato alla nota tecnica.

Figura 6: Localizzazione dell'area interessata all'intervento



4.2.4. Scheda C

Non essendo stata compilata nell'istanza di modifica dell'AIA2, il GI ha chiesto al Gestore la scheda C nella documentazione integrativa.

² Guida alla compilazione della domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio delle installazioni IPPC di competenza statale - rev. marzo 2016.



4.3. Aspetti ambientali

4.3.1. Emissioni in atmosfera

L'implementazione della modifica, pur prevedendo l'installazione di nuovi punti di emissione, non comporterebbe effetti negativi sull'ambiente, in ragione del ridotto flusso di massa degli inquinanti (al di sotto della soglia di rilevanza).

4.3.2. Scarichi idrici

L'iniziativa in oggetto non determina effetti sulle emissioni di acque reflue.

4.3.3. Rumore

Le modifica proposta prevede l'installazione di nuove sorgenti di rumore, ma vista la classificazione acustica dell'area (Classe VI "Area esclusivamente industriale"), il livello di rumorosità atteso dei ventilatori (< 80 dB(A) dati costruttore) ed il punto di installazione delle nuove apparecchiature, è lecito assumere che il livello di rumorosità al perimetro esterno rimanga inalterato.

4.3.4. Suolo

La modifica non implicherà l'occupazione di ulteriore suolo libero. l'installazione delle nuove apparecchiature avverrà in aree d'impianto esistenti.

Gli interventi proposti non porteranno quindi ad ulteriori impatti sulla componente suolo rispetto a quelli esistenti.

4.4. Proposta di monitoraggio del Gestore

Non è stata proposto un monitoraggio aggiuntivo da parte del Gestore.

4.5. Cronoprogramma

Il Gestore ha indicato che i lavori di realizzazione per l'impianto FXXIV partiranno alla conclusione dell'iter autorizzativo da parte dell'Autorità competente e che per l'impianto MPX, i lavori di realizzazione partiranno non prima del 2019.

5. INTEGRAZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE

5.1. Richiesta di integrazioni al Gestore

Al Gestore è stato chiesto (CIPPC.RU.U.0001226.25-10-2018; CIPPC.RU.I.0001205.23-10-2018) di integrare la documentazione presentata, essendo considerati carenti alcuni aspetti:

- 1) la scheda C di domanda di AIA ed in particolare il quadro C.3 relativo alle emissioni in atmosfera di tipo convogliato. Si chiede specificatamente anche la codifica dei nuovi punti di emissione (in continuità con le sigle già adottate nei provvedimenti autorizzativi pregressi) e le caratteristiche tecniche (portata, diametro, altezza, ore funzionamento previste, inquinanti presenti e caratteristiche, ...);
- 2) un cronoprogramma per la realizzazione degli interventi;
- 3) le motivazioni per cui i due nuovi previsti punti di emissione in atmosfera, non sono dotati di sistemi di abbattimento per il contenimento delle emissioni / odori, né idonee prese di campionamento.



5.2. Documentazione integrativa del Gestore

Nel rispetto dei tempi previsti, il Gestore ha trasmesso la documentazione richiesta; si riporta sotto la sintesi delle risposte ai quesiti richiesti:

1) Integrazione della scheda C di domanda di AIA ed in particolare il quadro C.3.

Nell'Allegato C_6 il Gestore riporta:

“3.2 Integrazione Scheda C

Come richiesto si invia, ad integrazione della documentazione presentata precedentemente, la Scheda C compilata in tutte le parti attinenti al progetto di modifica.

Il quadro complessivo delle emissioni convogliate dello stabilimento Basell Poliolefine Italia di Ferrara è riportato nelle schede C.6 e C.7.2.

Dai dati riportati nelle schede C.6 e C.7.2 si evince la corretta attribuzione della codifica dei nuovi punti di emissione (n. 28 e 29) e la riattribuzione:

- n. 22 e n. 23 delle torce B7/D e B7/E;
- n. 30 e n. 31 dei precedenti n. 22 e n. 23, rispettivamente per sfianto di ipoclorito di sodio e di anidride solforica presso le torri di raffreddamento di MPX.

Nella tabella 3.1 si riporta il quadro delle nuove emissioni convogliate.

Tabella 3.1 – Quadro delle Emissioni convogliate da processi produttivi

N.	Impianto	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Durata (h/g)	Frequenza (n./anno)	Temp. (°C)	Inquinante	Sezione (m ²)	Altezza (m)	Sistema abbatt.
28	FXXIV (Fase 2)	Aspirazione fumi estrusore	12.000	1	36	amb.	COV tracce	0,13	9	--
29	MPX (Fase 1)	Aspirazione fumi estrusore	12.000	1	36	amb.	COV tracce	0,13	17*	--

*quota preliminare

Le coordinate geografiche dei nuovi punti di emissione in atmosfera (28 e 29) saranno comunicate appena completati i lavori di installazione.”

2) Cronoprogramma per la realizzazione degli interventi

L'Allegato Scheda C, “C.1 Sintesi degli interventi di adeguamento per l'installazione oggetto di riesame”, riporta quanto segue:

Indicare se l'installazione da autorizzare:							
<input type="checkbox"/> Coincide con l'assetto attuale → non compilare la scheda C							
<input checked="" type="checkbox"/> Nuovo assetto → compilare tutte le sezioni seguenti							
Riportare sinteticamente le tecniche proposte							
n.	Nuova tecnica proposta	Sigla	Fase/Unità	Inizio lavori	Fine lavori	Linea d'impatto	Note
Progressivo	Nome o descrizione sintetica dell'intervento proposto	Sigla identificativa dell'intervento	Indicare fasi e/o unità coinvolte	Data	Data	Indicare una o più voci tra quelle elencate nella successiva tabella (temi ambientali)	
1	Minimizzazione i rischi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presso le sezioni estrusione degli impianti MPX e FXXIV	Intervento 1	MPX (Fase 1)	01/2019 (*)	02/2019 (*)	Emissioni in atmosfera di tipo convogliato	--
			FXXIV (Fase 2)	12/2018 (*)	01/2019 (*)		
(*) Le date riportate sono quelle previste dal progetto, ma suscettibili di variazioni dovute all'iter autorizzatorio.				Data conclusione lavori	02/2019 (*)		



3) Motivazioni per cui i due nuovi punti di emissione in atmosfera non sono dotati di sistemi di abbattimento delle emissioni/odori, né idonee prese di campionamento.

Nell'Allegato Scheda C, "3.4 Integrazioni sui nuovi camini" il Gestore spiega quanto richiesto al punto 3) nella richiesta di integrazioni:

"Sulla base dei campionamenti effettuati negli ambienti di lavoro (vedi Tabella 2.3) e delle stime effettuate sul flusso di massa (vedi Tabella 2.4 e Tabella 2.5 – ndr dell'Allegato C-6), non si ritengono necessari i sistemi di abbattimento per i nuovi punti di emissione n. 28 e n. 29, in quanto molto al di sotto della Soglia di rilevanza. Infatti, come riportato nel paragrafo precedente, dal confronto con la Soglia di rilevanza (prevista al punto 4 della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.), si evince che le stime di flusso di massa riportate nelle precedenti tabelle sono inferiori al valore previsto per la Classe II dei Composti Organici Volatili, pari a 100 g/h.

Infine, per i camini n. 28 e n. 29 non si prevedono emissioni odorogene.

I nuovi camini n. 28 e n. 29, una volta installati, saranno identificati e dotati di prese campione, posizionate secondo quanto è previsto dalla norma UNI EN ISO 15259:2008. Nelle figure 2 e 3 (ndr. non riportate in questo PIC) sono riportati gli stralci dei progetti dei camini n. 28 e n. 29 e poste in evidenza le prese campione."

5.3. Considerazioni del gruppo Istruttore

Il Gruppo Istruttore conferma che, anche come meglio specificato nella documentazione integrativa richiesta, i due nuovi punti di emissione in atmosfera n. 28 e n. 29 riguardano estrazione di aria nei locali di estrusione, necessaria per un idoneo ricambio di aria negli ambienti di lavoro durante le operazioni saltuarie di manutenzione.

L'Art. 272 (impianti e attività in deroga), comma 5, del D. Lgs. 152/2006 nella Parte Quinta (Norme in Materia di Tutela dell'aria e di Riduzione delle Emissioni in Atmosfera), Titolo I - Prevenzione e Limitazione delle Emissioni in Atmosfera di Impianti e Attività recita:

"5. Il presente titolo non si applica ... alle emissioni provenienti da sfianti e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti.

Sono in tutti i casi soggette al presente titolo le emissioni provenienti da punti di emissione specificamente destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro. ..."

Il Gestore ha effettuato dei campionamenti dell'aria ambiente in condizioni gravose di esercizio, nei pressi dell'area interessata dalla presenza del polimero fuso a contatto con l'aria durante le operazioni di cambio-filtro e avviamento macchina, determinando l'emissione di COV, principalmente appartenenti alla famiglia delle aldeidi.

I due nuovi punti di emissione in atmosfera n. 28 e n. 29 avranno le seguenti caratteristiche:

- sono da considerarsi occasionali, venendo attivate per un totale di circa 36 h/anno (1 h/die x 36 die/anno),
- sono caratterizzati da basse concentrazioni di COV ed anche da flussi di massa molto bassi. Il gestore afferma che dal confronto con la soglia di rilevanza come previsto al punto 4 della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, si evince che le stime di flusso di massa riportate nelle precedenti tabelle sono inferiori al valore previsto per la Classe II dei Composti Organici Volatili, pari a 100 g/h; valori limite, secondo il D.Lgs. 152/2006, sono da applicarsi per concentrazioni superiori a detti flussi. Inoltre, le medesime stime di flusso di massa sono comunque inferiori alla soglia di rilevanza per le sostanze cancerogene (10 g/h) proposta dalla Regione Lombardia nel documento "Indirizzi in merito agli adempimenti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D.Lgs. n. 152/06 a seguito del



cambio di classificazione della formaldeide alla luce dell'entrata in vigore del Regolamento CE n.1272/2008 ("CLP") e successive modifiche e integrazioni" del 09/11/2016,

- non hanno caratteristiche odorogene, secondo quanto dichiarato dal gestore,
- trattasi di emissioni di un impianto che opera in zona industriale e la velocità di emissione (velocità nominale: 25 m/s) e l'altezza delle bocche di uscita (9 m e 17 m) consentono una buona dispersione in atmosfera e, considerati anche la breve durata delle emissioni (< 1 h) e i bassi flussi di massa, un incremento praticamente nullo dell'inquinamento dell'aria,
- saranno attivate per la minimizzazione dei rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presso le sezioni estrusione e solo durante le operazioni di manutenzione.

Il GI, tutto sopra considerato, ritiene di accogliere la richiesta del Gestore di realizzazione e attivazione dei nuovi camini n. 28 e n. 29 alle condizioni richieste e di considerare non sostanziali le modifiche richieste.

6. CONCLUSIONI

In conclusione, il GI:

- visto l'art. 5 comma 1 lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi;
- considerato che le dichiarazioni rese dal gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- visti i contenuti dei capitoli 4 e 5 del presente Parere Istruttorio,
- **ritiene che quanto riportato nella documentazione trasmessa dal gestore esprima sufficienti elementi per motivare la richiesta dal Gestore come modifica non sostanziale e la ritiene accoglibile.**

Il GI prende atto dell'aggiornamento delle Tabelle delle emissioni convogliate in atmosfera C.2.1 e C.2.2, con l'inserimento dei due nuovi punti di emissione n. 28 e n. 29, aggiornate con le modifiche approvate successivamente al rilascio del Decreto di AIA, DVA-DEC-2010-0000659 del 04/10/2010 (GU 16.10.2010 N. 243).

7. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il PMC sarà aggiornato da ISPRA per tener conto dei due nuovi punti, n. 28 e n. 29, di emissione in atmosfera.

8. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore ha versato una tariffa istruttoria di 4.050,00 euro, ai sensi del D.M. n. 58 del 06/03/2017.